



1^ MUNICIPALITÀ
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO
Piazza S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, 1

Segreteria del Consiglio

Estratto del verbale del Consiglio Municipale del 19 /06/2012

Il Consiglio della 1^ Municipalità...omissis....approva il seguente

ORDINE DEL GIORNO

premessso

che il problema dei parcheggiatori abusivi sul territorio della I^ Municipalità è ormai diffusissimo ed annoso;

preso atto

che quotidianamente i cittadini vengono vessati dal dilagante fenomeno senza avere molto spesso possibilità di scelta;

rilevato

che ancor più spesso il fenomeno aumenta in prossimità di cinema, locali notturni e luoghi di ritrovo e che nemmeno i residenti possono liberamente esercitare il loro diritto;

rilevato ancora

che l'attività dei parcheggiatori abusivi viene svolta ormai anche in zone con strisce blu e/o in parcheggi delimitati a pagamento;

considerato

che tali soggetti dispongono liberamente del suolo pubblico fino ad estorcere una tangente per la sosta e per il divertimento (con tariffe a volte di 3,4,0 addirittura 5 euro) con la consapevolezza dei cittadini che in caso di rifiuto vedrebbero la propria auto danneggiata;

considerato inoltre

che non ostante moltissime segnalazioni di cittadini e dei consiglieri di Municipalità le Istituzioni e le Forze dell'Ordine sembrano disinteressate alla soluzione del problema;

riscontrato

che l'art. 121 del T.U.L.P.S. che prevedeva sanzioni, tra gli altri, per i soggetti che effettuavano l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione è stato parzialmente abrogato con DPR 311 del 28 maggio 2001 ;

propone

di rendere la Prima Municipalità di Napoli promotrice di iniziativa legislativa affinché, valutati i tutti presupposti di legge, venga ripristinato detto articolo del T.U.L.P.S. così come esistente prima della sua abrogazione.

Nel contempo fa presente alla Polizia Municipale e a tutte le forze di polizia presenti sul circondario della Municipalità

che l'attività di parcheggiatore non è assolutamente liberalizzata in quanto l'**art. 7 c. 15 bis C.d.S.**, prevede una sanzione amministrativa per l'attività svolta abusivamente (su strada, sia essa un'area pubblica o privata destinata ad uso pubblico: in particolare la sanzione amministrativa si applicherà per l'area pubblica in tutti i casi in cui, in assenza di concessione per parcheggi a pagamento, il luogo della violazione non sia qualificabile in termini di terreno od edificio *ex art. 633 c.p.* (ad esempio sulla carreggiata); per le aree private destinate ad uso pubblico (ad esempio una strada vicinale o un parcheggio) quando viene svolta con il consenso *domini*, in quanto l'attività del parcheggiatore, sottraendo il bene alla destinazione generalizzata senza corrispettivo, assume il carattere di abusività (senza tale consenso la fattispecie diventa penalmente punibile *ex art. 633 c.p.* o *art. 614 c.p.*).

che i parcheggiatori abusivi commettono sempre e comunque numerosi reati quali la truffa (*art. 640 c.p.*), l'estorsione (*art. 629 c.p.*), e a volte la violazione di domicilio (*art. 614 c.p.*) e invasione di terreni od edifici (*art. 633 c.p.*).

Il Segretario del Consiglio

ing. Aldo Zaccà

Il Presidente

Fabio CHIOSI